Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 65 del 20 marzo 1943-XXI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. **1846.**

Reclutamento nel Regio esercito dei cittadini albanesi.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1942-XXI, n. 1846.
Reclutamento nel Regio esercito dei cittadini albanesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

b) coloro che, sebbene abbiano acquistata la cittadinanza straniera, non abbiano perduto quella albanese a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

c) coloro che non abbiano la cittadinanza albanese nè quella di altro Stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita.

Art. 2.

Nessun cittadino albanese soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Art. 4.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

Art. 5.

Coloro che, nel concorso alla leva di terra o aeronautica, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito o nella Regia aeronautica a seconda delle loro attitudini.

Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare.

Sono peraltro lasciati o restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima, oltre agli inscritti albanesi che si trovino nelle condizioni considerate nel secondo e terzo comma dell'art. 5 del Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, vigente nel Regno d'Italia, anche quei cittadini albanesi inscritti alla leva di mare che risultassero eventualmente eccedenti al fabbisogno della Regia marina per i propri servizi locali in Albania, annualmente comunicato dal Ministero della marina al Ministero della guerra.

Viceversa, saranno cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare quei giovani albanesi che saranno prescelti dai distretti militari in Albania fra coloro che per mestiere, professione o attitudine, siano ritenuti particolarmente adatti al servizio militare marittimo in base a designazioni fatte, anno per anno, dal Ministero della marina di concerto con quello della guerra. Tale scelta sarà fatta solo fino alla concorrenza di un contingente da prestabilirsi entro il mese di marzo dell'anno in cui i giovani compiono il 18° anno di età, di concerto fra i Ministri per la guerra e per la marina e solo nel caso che le inscrizioni nelle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva marittima in Albania in base al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima non siano sufficienti a coprire il fabbisogno di cui al precedente comma.

Art. 6.

Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati.

Art. 7.

L'obbligo del servizio militare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il 20° anno di età e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

In contingenze straordinarie tale obbligo può essere anticipato.

Gli obblighi premilitari e postmilitari sono regolati dalle relative leggi.

Art. 8.

L'obbligo del servizio militare si soddisfa:

a) sotto le armi nelle forze armate dall'atto della chiamata, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione;

b) in congedo illimitato per il periodo di tempo rimanente.

È ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorità allo scopo di prima e generale istruzione militare; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.

Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinunzia al congedamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissione o riassunzione in servizio.

Art. 9.

Non è ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge dà espressa facoltà al Ministro per la guerra.

Art. 10.

I trasferimenti dai ruoli del Regio esercito in quelli **del O.R.E.M. e** della Regia aeronautica e viceversa, nonchè i trasferimenti dai ruoli del O.R.E.M. in quelli della Regia aeronautica e viceversa, sono regolati dalle disposizioni legislative sulla leva marittima vigenti nel Regno d'Italia e nel Regno d'Albania e da quelle sulla leva aeronautica vigenti nel Regno d'Italia.

Art. 11.

Il servizio prestato nella Milizia fascista forestale, nella Milizia albanese della strada, nel Corpo armato di polizia per l'Albania e nelle altre milizie e corpi indicati nell'art. 15 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito vigente in Italia, che venissero istituiti in Albania, vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Art. 12.

A nessuna restrizione è soggetta — da parte delle autorità militari — la concessione del passaporto:

a) ai giovani che espatriano, per qualsiasi ragione, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo art. 59;

b) ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro;

c) ai giovani cattolici che espatriano per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici;

— ai giovani ortodossi che espatriano per conseguire il diploma della loro facoltà;

— ai giovani mussulmani che espatriano per frequentare gli studi di teologia all'estero allo scopo di conseguire l'ixhazet.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'art. 59 per far constatare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorità preposte alla sorveglianza degli espatri nelle stazioni di confine e nei porti d'imbarco devono subito notificare al competente distretto militare (ufficio leva e reclutamento) le generalità dell'espatriato e la località verso cui è diretto.

L'espatrio dei giovani dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età per scopi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe di nascita o dopo l'arruolamento prima di aver compiuto la ferma di leva, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione delle autorità militari.

In tali casi l'espatrio non può essere autorizzato che per un tempo determinato.

Art. 13.

E' libero l'espatrio dei militari, che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.

Nei casi di cui al presente articolo l'autorità che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalità e il luogo ove è diretto.

Art. 14.

La facoltà di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica o di questi ultimi di concerto col primo.

Art. 15.

Nei riguardi del reclutamento e del servizio militare tanto l'Italia quanto l'Albania, non sono considerati paesi esteri fra loro e perciò l'espatrio dall'Albania in Italia e viceversa non è sottoposto ad alcuna restrizione dal punto di vista militare.

TITOLO I.

La Leva.

CAPO I.

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.

SEZIONE I. — *Generalità.*

Art. 16.

Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, la Commissione mobile e il distretto militare.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie autorità diplomatiche o consolari.

Il servizio militare della leva per i cittadini albanesi residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane è regolato dalle stesse disposizioni che si applicano per i cittadini italiani, ivi residenti.

Art. 17.

In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare che non siano costituite commissioni mobili di leva e di costituire invece, in località da indicarsi, commissioni temporanee.

Art. 18.

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1° conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 19.

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente art. 18 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo della commissione mobile di leva.

SEZIONE II. — *I consigli di leva.*

Art. 20.

I consigli di leva hanno sede nelle città capoluogo di provincia.

Essi sono composti:

a) di un ufficiale superiore del Regio esercito italiano, appartenente al distretto militare designato dal comandante di esso con funzioni di presidente;

b) di un ufficiale albanese del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, coadiutore, membro. Esso deve essere inferiore di grado al presidente oppure di pari grado ma di minore anzianità;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, di un medico civile, membro;

d) di un sottufficiale albanese del Regio esercito, segretario senza voto.

La presidenza, nei casi di assenza o di impedimento dell'ufficiale del distretto, è tenuta dall'ufficiale coadiutore.

Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali.

Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni municipio il capo municipio (Kryetari i Bashkis) od un suo delegato, assistito da un segretario del municipio nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 21.

Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto del medico.

SEZIONE III. — *Le commissioni mobili di leva.*

Art. 22.

Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva costituisce una commissione che si reca nelle località più importanti della provincia, per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i municipi e comuni viciniori.

Il consiglio di leva, ove lo ritenga opportuno può funzionare anche come commissione mobile.

Art. 23.

Le commissioni mobili sono composte:

a) di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito italiano appartenente al distretto designato dal comandante di esso, presidente;

b) di un ufficiale albanese del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, coadiutore: membro; Esso deve essere inferiore di grado al presidente oppure di pari grado ma di minore anzianità;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilità di un medico civile, membro;

d) di un sottufficiale albanese del Regio esercito, segretario senza voto.

La presidenza, nei casi di assenza o impedimento dell'ufficiale del distretto, è tenuta dall'ufficiale coadiutore.

Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali.

Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni municipio o comune, rispettivamente il capo municipio (Kryetari i Bashkis) o il capo comune (Kryetari i Kommunes) od un suo delegato, assistito dal segretario del municipio o comune, nell'interesse dei suoi amministrati.

Art. 24.

La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.

Però, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 73, la decisione, su richiesta degli iscritti di leva o dei capi delle amministrazioni municipali o comunali, può essere rimessa al consiglio di leva, a meno che questo funzioni come commissione mobile in conformità dell'ultimo comma dell'art. 22.

Art. 25.

Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio di leva, a meno che questo funzioni come commissione mobile.

Art. 26.

I componenti le commissioni mobili hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore.

Art. 27.

Le amministrazioni dei municipi e comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono, se richiesti dalle autorità militari, i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei suddetti locali.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni municipali o comunali.

SEZIONE IV. — *Il Ministero della guerra e la Commissione consultiva d'appello.*

Art. 28.

Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse.

Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere della commissione di cui all'art. 37 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito italiano.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Le indennità spettanti al consigliere di Stato ed al magistrato, membri della commissione consultiva predetta, previste dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito italiano, rimangono inalterate.

CAPO II.

FORMAZIONI DELLE LISTE DI LEVA.

Art. 29.

Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni municipali e comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto e con ogni altro mezzo idoneo, i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il 18° anno della loro età, che hanno il dovere di farsi iscrivere sulle liste di leva del municipio o comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro è imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.

Art. 30.

Sono considerati legalmente domiciliati nel municipio o comune:

1) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre, o il tutore abbia domicilio nel municipio o comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel municipio o comune;

2) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel municipio o comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro municipio o comune;

3) i giovani ammogliati domiciliati nel municipio o comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;

4) i giovani nati e domiciliati nel municipio o comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5) i giovani residenti nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;

6) i giovani nati nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;

7) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel municipio o comune;

8) gli esposti dimoranti nel municipio o comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il municipio o comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il municipio di Tirana.

Art. 31.

I giovani domiciliati nel municipio o comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, debbono ugualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontaneamente all'inscrizione, e vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

Art. 32.

La lista di leva è compilata per cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 29 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 33.

Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'amministrazione municipale o comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 34.

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 33.

Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale.

Art. 35.

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione municipale o comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al comando del distretto militare della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.

Art. 36.

Dal momento della trasmissione della lista di leva al comando del distretto militare sino a quella della verificazione di cui all'art. 46, il capo dell'amministrazione municipale o comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente o vengano scoperti o denunciati.

Art. 37.

Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

1) i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

2) gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo si sia venuto a constatare la loro omissione;

3) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;

4) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a senso del successivo art. 53;

5) coloro che facciano acquisto della cittadinanza albanese dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

6) coloro che non abbiano la cittadinanza albanese nè quella di altro Stato e stabiliscano la residenza nel Regno dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

CAPO III.

Chiamata alla leva
esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Art. 38.

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo anno di età.

E' però facoltà del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata alla leva al diciannovesimo anno di età.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva prima dei termini suddetti.

Art. 39.

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti ammettendoli all'eventuale congedo anticipato cui abbiano titolo.

Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ammettono all'eventuale congedo anticipato gli arruolati, che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

Art. 40.

La leva per gli inscritti regolarmente residenti all'estero, indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 20° anno di età.

Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva:

1) i giovani nati all'estero che vi abbiano avuto sempre l'abituale residenza e i giovani che vi si siano trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età;

2) i giovani espatriati con regolare passaporto con la qualifica di lavoratori dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura nel Regno d'Albania della leva della loro classe.

Art. 41.

I presidenti dei consigli di leva provvedono perchè i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare d'intesa col comando del competente distretto militare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.

Art. 42.

I presidenti dei consigli di leva comunicano a tutti i municipi e comuni della rispettiva provincia il manifesto da essi firmato col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun municipio o comune. Tale manifesto, insieme con un elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva, viene pubblicato a cura dei municipi o comuni e fatti esporre in luoghi pubblici e visibili, dai capi anziani dei quartieri e dei villaggi.

Art. 43.

Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità insanabili di cui all'articolo 64 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 50. Per i residenti all'estero valgono le disposizioni che specialmente li riguardano, mentre per i residenti in Italia si applica il successivo art. 61. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 166.

Gli inscritti devono essere accompagnati dai capi anziani dei quartieri o dei villaggi i quali sono responsabili dell'identificazione degli inscritti, ove essi siano privi di documenti di riconoscimento.

Art. 44.

Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Ove non esistano mezzi di locomozione a tariffa militare, viene corrisposta agli inscritti una indennità nella misura e con le norme determinate dalle disposizioni di cui al successivo art. 188.

Art. 45.

Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti con le limitazioni che verranno stabilite dal Ministero della guerra, i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o al consiglio di leva, ed inoltre una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.

Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

Art. 46.

All'inizio delle operazioni di ciascun municipio o comune il consiglio di leva o la commissione mobile procede alla verificazione della lista di leva del municipio o comune stesso.

Art. 47.

Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni municipali o comunali hanno ulteriormente inscritti e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.

Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative vigenti nel Regno d'Italia e d'Albania e del precedente articolo 5.

Art. 48.

Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 46 e 47, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:

l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della presente legge;

la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV della presente legge;

l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneità per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tal effetto previste negli elenchi di cui all'art. 63;

l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per coloro che siano arruolati e che si trovino nei casi previsti dall'art. 73, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto è prescritto dal precedente art. 24.

Art. 49.

All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva o la commissione mobile procede per mezzo del sanitario membro dello stesso consiglio o commissione in presenza del capo dell'amministrazione municipale o comunale o del suo delegato.

Art. 50.

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

Art. 51.

Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi prestino servizio in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

Art. 52.

Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Art. 53.

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva o commissioni mobili sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 164 sono revocabili in ogni tempo.

Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 28 fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'art. 160, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli per corruzione.

Art. 54.

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino alla emanazione della sentenza.

Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Art. 55.

Le questioni di cui al precedente art. 54, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via di urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione risiede il consiglio di leva, in contraddittorio del presidente del consiglio stesso.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso per cassazione.

Art. 56.

L'ufficiale coadiutore del consiglio di leva o della commissione mobile fornisce al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Egli deve poi segnalare a parte i giovani i quali per il loro mestiere, professione o attitudine siano ritenuti particolarmente adatti al servizio militare aeronautico. Costoro devono essere trasferiti nei ruoli della Regia aeronautica.

Art. 57.

Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.

Art. 58.

A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra può prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

Art. 59.

Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 12 qualora siano espatriati nelle condizioni del n. 2 dell'art. 40.

Quelli invece che si trovano nelle condizioni del n. 1 del citato art. 40 devono regolare la loro posizione presso le autorità diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione risiedono, chiedendo (anche per mezzo di lettera), di essere arruolati presumendosi abili al servizio.

In entrambi i casi, però, gli inscritti di leva residenti all'estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati.

Art. 60.

Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero, nelle condizioni del n. 1 dell'art. 40, possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, nei modi previsti dal precedente art. 59 ed in tale caso sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatrino sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno, con le modalità di cui sopra entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

Art. 61.

Gli albanesi residenti in Italia inscritti nelle liste di leva delle provincie albanesi debbono regolare la loro posizione coscrizionale presso i propri organi di leva, senza bisogno di rimpatriare, chiedendo di essere sottoposti a visita, per delegazione, presso gli organi di leva del Regno d'Italia nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 62.

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunziati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo di esenzione dalla prestazione del servizio.

CAPO IV.

RIFORME, RIVEDIBILITÀ, DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ LIMITATA.

Art. 63.

Sono riformati gli inscritti che, per infermità o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente o temporaneamente l'idoneità al servizio stesso.

Art. 64.

Il consiglio di leva o la commissione mobile può riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione municipale o comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte negli elenchi delle infermità che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 63.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile deve procedere all'esame personale dell'inscritto.

Art. 65.

Gli inscritti che risultano affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 23° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.

Art. 66.

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione

presso un ospedale militare oppure presso una infermeria presidiaria o stabilimento sanitario analogo, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 63.

Art. 67.

Il limite di statura per idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta centimetri.

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.

Art. 68.

Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

Art. 69.

L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata in base agli elenchi di cui al precedente art. 63 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'art. 64 la rivedibilità dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.

Art. 70.

Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto di militari alle armi, o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 164 sono revocabili in ogni tempo.

Art. 71.

Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.

CAPO V.

DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO ALLE ARMI

Art. 72.

La ferma di leva è unica per tutti gli inscritti idonei arruolati.

La durata della ferma risulta dall'art. 85.

Art. 73.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di inviare in congedo anticipato, i militari che i consigli o le commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:

1) primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità albanese o italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità albanese o italiana dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2) figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità albanese o italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3) unico figlio maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età;

4) unico figlio maschio di madre vedova;

5) primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età;

6) primogenito di madre vedova:

7) nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico primogenito di ava vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni;

8) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli maggiorenni;

9) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, nubili oppure vedove senza figli maggiorenni;

10) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni;

11) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

12) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

13) inscritto senza famiglia che sia proprietario di almeno un ettaro di terreno regolarmente registrato all'ufficio del catasto e che lo coltivi lavorandovi direttamente;

14) inscritto senza famiglia che sia proprietario di cento o più ovini regolarmente notificati alle autorità di finanza e che vi attenda personalmente.

Il riconoscimento dei titoli predetti è subordinato al possesso del requisito premilitare. Si deve però prescindere da tale requisito a riguardo dei giovani i quali siano stati dispensati o esentati temporaneamente dall'istruzione premilitare o non abbiano potuto frequentare i relativi corsi perchè residenti in località sensibilmente distanti da quelle ove essi sono svolti.

Tali circostanze devono essere comprovate mediante dichiarazione scritta delle competenti autorità della G. L. A.

Art. 74.

Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 73 non possono far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 79, oppure se il primogenito abbia già concorso alla leva alla data di emanazione del decreto Reale di cui al successivo art. 182

l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Art. 75.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore ai 40 anni abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto della dispensa o riduzione di servizio quale sostegno di famiglia in conformità della abrogata legge sul reclutamento albanese (28 marzo 1938).

Non si terrà conto però di tali benefici concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 76.

Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2) gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 77.

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonchè per quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 73, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune, e, per titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova o divorziata.

Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

Art. 78.

I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per titoli relativi alla loro famiglia di origine.

Art. 79.

I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

1) quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;

2) quelli che per effetto di modificazioni di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3) quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre finchè questi presti servizio di leva alle armi, purchè derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dal precedente art. 76;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;

e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 73.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dal consiglio o dalle commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 80.

I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre.

I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni.

Art. 81.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 73 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

Art. 82.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesto con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme indicate dal regolamento.

TITOLO II

Il servizio militare.

CAPO VI.

CHIAMATA ALLE ARMI.

Art. 83.

La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il ventunesimo anno di età.

E' però in facoltà del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al ventesimo anno di età, e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di età.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

Art. 84.

La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione a senso dell'art. 71 è fatta d'ordine del Ministro per la guerra.

CAPO VII.

FERME DI LEVA E FERME SPECIALI.

Art. 85.

La ferma di leva è di 18 mesi.

Art. 86.

Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due o uno, od anche la durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.

La ferma degli allievi sottufficiali è determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Art. 87.

Contraggono la ferma di anni tre:

a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 143;

b) coloro che si arruolano volontari nell'arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;

c) i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e rieducazione;

d) i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;

e) i musicanti effettivi non sottufficiali;

f) i caporali maniscalchi.

Art. 88.

Contraggono la ferma di anni due:

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'arma dei carabinieri Reali;

b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;

c) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'art. 144.

Art. 89.

I giovani ammessi nelle scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di età l'arruolamento volontario di anni tre, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non è considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o di autorità, vengano dimessi dalle scuole militari o non proseguano gli studi nelle accademie militari o che non abbiano ultimato il primo corso delle accademie, allorchè la dimissione sia imputabile alla volontà dell'allievo.

Art. 90.

Contraggono la ferma di anni uno i militari riassoldati di cui all'art. 126 del presente Testo unico.

Art. 91.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale ad un'altra.

Art. 92.

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni è computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.

Art. 93.

I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano già prestato uno o più anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.

Art. 94.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari devono compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

CAPO VIII.

RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI.

Art. 95.

Il Ministro per la guerra può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano studenti di università o di istituti d'istruzione superiore o inscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica e ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 96.

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 95 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni

fissato per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

Art. 97.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 95 ai militari che siano:

a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche, agrarie, industriali e commerciali;

b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità, di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;

c) alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esami.

Nei casi di cui al presente articolo il ritardo può essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

Art. 98.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 96 e 97) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

Art. 99.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia.

Art. 100.

In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo fino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, è lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

CAPO IX.

DISPENSE DAL SERVIZIO ALLE ARMI E RIDUZIONI DI SERVIZIO

SEZIONE I. — *Militari residenti all'estero.*

Art. 101.

I militari regolarmente residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 59 e 60 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 102.

I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Art. 103.

Gli albanesi nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'art. 101, o il diritto alla dispensa ottenuta (se già arruolati), qualora si rechino nel Regno d'Albania oppure nel Regno d'Italia, nelle isole italiane dell'Egeo o nelle colonie italiane:

a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura;

b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi a seconda che provengano da Paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo o da Paesi europei.

Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatriò, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera *b*) perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 12.

Art. 104.

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 101 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiervi una ferma speciale di sei mesi.

Art. 105.

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 104 i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e,

qualora si trovino già nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania, comprovino di dover poi fare ritorno nel paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 117 e principalmente devono aver compiuto il 17° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.

Art. 106.

I militari di cui ai precedenti articoli 104 e 105, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'articolo 103, anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania di durata non superiore ad un anno.

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

Art. 107.

Ai militari che compiono nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 104 e 105 possono dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio.

Ai militari stessi possono altresì essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero della guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la guerra.

Art. 108.

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani e nelle isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può, per decisione del rispettivo governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.

Art. 109.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè residenti all'estero, che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

SEZIONE II. — *Dispense dalla ferma di leva.*

Art. 110.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma, tutti o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovano nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente art. 63 e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di m. 1,54, compresa.

Art. 111.

Gli stranieri che acquistano la cittadinanza albanese sono dispensati dal compiere la ferma di leva — salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe — quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del 32° anno di età.

SEZIONE III. — *Riduzione di servizio.*

Art. 112.

Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui all'art. 73, ha anche quella di anticipare con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe, quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi può essere totale o parziale, e, ove sia parziale, può essere disposto per aliquote di classi, oppure per armi e specialità, oppure seguendo i titoli elencati nell'art. 73 per coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento.

Art. 113.

Le disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 83 e 112 della presente legge saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio del Regno d'Italia.

CAPO X.

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA ECCLESIASTICA.

Art. 114.

I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno d'Italia o del Regno di Albania, o delle colonie italiane od in istituti cattolici all'estero, a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della presentazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età.

I militari i quali compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o nei possedimenti italiani ovvero nelle colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione I del Capo IX per gli iscritti residenti all'estero.

Uguali facilitazioni sono concesse ai militari cattolici che siano chierici ordinati in *sacris* o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni.

Tutti i benefici e agevolazioni in materia ecclesiastica regolati dal trattato fra la S. Sede e l'Italia e dal Concordato con la S. Sede, resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, sono estesi ai cittadini albanesi di religione cattolica.

Art. 115.

I cittadini albanesi di religione greco-ortodossa avviati al sacerdozio, i quali frequentino le scuole di teologia corrispondenti alle scuole medie o superiori, possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno, fino al 26° anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati in *sacris* ed i religiosi con voti sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tal caso essi passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico per esercitare fra le truppe il loro sacro mini-

stero. Gli altri chierici e religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime, d'intesa con il Capo della religione greco-ortodossa dell'Albania.

Art. 116.

I cittadini albanesi di religione mussulmana avviati al sacerdozio, i quali frequentano le scuole di teologia corrispondenti alle scuole medie (medrese) o superiori, possono, a loro richesta, rinviare di anno in anno, fino al 26° anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I preti mussulmani (Hoxha), regolarmente nominati tali, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale.

Uguale esenzione godono i preti bectashi (dervisci).

In caso di mobilitazione i detti preti passano alle forze armate dello Stato, e, in rapporto alle esigenze, vengono adibiti per l'esercizio del loro ministero presso le truppe, oppure sono destinati ai servizi sanitari.

Peraltro, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti ritenuti indispensabili per le cure del culto, d'intesa con i capi delle rispettive comunità mussulmane dell'Albania.

CAPO XI.

VOLONTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLE ARMI.

SEZIONE I. — *Arruolamenti volontari.*

Art. 117.

I cittadini dello Stato e coloro i quali in base alle disposizioni vigenti hanno la facoltà di acquistare la cittadinanza albanese con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Regio esercito purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di età;

2) abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

3) non siano incorsi in condanne per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, associazione per delinquere;

4) se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potestà ovvero, in sua vece, del tutore.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di albanesi all'estero;

Allorchè l'esercente la patria potestà o il tutore non possano per causa di forza maggiore dare il consenso, questo potrà essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 308, 309, 317 e 318 del codice civile del Regno d'Albania, da designarsi dal giudice di pace su istanza del minore.

5) sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Per l'ammissione all'arruolamento volontario, gli aspiranti dovranno produrre:

a) domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;

b) certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza albanese;

d) eventuale titolo di studio.

Art. 118.

Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno di Albania, o facoltà di acquistare la cittadinanza albanese mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 119.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.

Art. 120.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 17° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

Possono anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

Art. 121.

I cittadini albanesi possono concorrere ad arruolamenti volontari per specializzati, con ferma di anni due, che vengono indetti dal Ministero della guerra.

Gli ammessi a tali arruolamenti dopo aver frequentato con successo appositi corsi vengono nominati « specializzati » ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennità giornaliera di franchi albanesi 0,32 (lire italiane due).

L'indennità predetta non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

Al termine della ferma biennale sarà corrisposto agli specializzati un premio di franchi albanesi 160 (lire italiane mille). In caso di proscioglimento o commutazione di ferma disposti, dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

In caso di morte del militare tali quote vengono corrisposte agli eredi.

Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

Art. 122.

Il numero del personale specializzato da arruolare annualmente di cui all'articolo precedente, al quale possono concorrere i cittadini albanesi, è determinato come forza media, con la legge di bilancio del Regno d'Italia.

Art. 123.

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministero della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Qualora il cambiamento della situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolò volontario, la ferma speciale da lui contratta può, per determinazione del Ministero della guerra, essergli commutata nella ferma di leva, con ammissione all'eventuale congedo anticipato cui possa aver titolo.

Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.

Tali provvedimenti possono poi essere applicati di autorità dal Ministero della guerra nei casi di gravi mancanze disciplinari o di cattiva condotta abituale.

Tali provvedimenti sono definitivi.

Art. 124.

Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle milizie portuaria, forestale e stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in quello degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

SEZIONE II. — *Rinuncie al congedamento.*

Art. 125.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

SEZIONE III. — *Riassoldamenti.*

Art. 126.

Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno e più anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

SEZIONE IV. — *Rafferme.*

Art. 127.

I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 129 e 132 possono essere ammessi a contrarre rafferme al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 142.

Per gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

Art. 128.

Le rafferme possono essere annuali, con o senza premio, e triennali con premio.

Le rafferme triennali sono concesse dai Comandi di Corpo d'armata e dai Comandi di difesa territoriale.

Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di corpo.

Art. 129.

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1) i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2) i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire eventualmente la promozione a sergente in rapporto alle vacanze nell'organico dei sottufficiali.

Art. 130.

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

Art. 131.

I volontari specializzati di cui all'art. 121 possono essere ammessi a contrarre rafferme annuali.

Con la prima rafferma l'indennità giornaliera di specializzazione viene portata a franchi albanesi 0,48 (lire italiane tre); con la seconda a franchi albanesi 0,64 (lire italiane quattro); con la terza e successiva a franchi albanesi 0,80 (lire italiane cinque).

Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di franchi albanesi 160 (lire italiane mille).

Art. 132.

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena o istituti militari di correzione e di rieducazione, nonchè dei depositi cavalli stalloni; i graduati di truppa musicanti e maniscalchi.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

Art. 133.

Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di franchi albanesi 32 (lire italiane 200).

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di franchi albanesi 48 (lire italiane 300).

Tale premio però è ridotto a franchi albanesi 32 (lire italiane 200) per la seconda rafferma se il militare è stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima rafferma triennale ed aver riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo.

E' ridotto pure a franchi albanesi 32 (lire italiane 200) se il militare è stato riammesso dopo aver compiuto due rafferme triennali ed avere riscosso l'importo delle indennità di cui al seguente articolo.

Il premio annuo e le indennità, di cui all'articolo seguente, non possono cedersi nè pignorarsi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare e per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 134.

Al militare raffermato con premio, che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio, spetta l'indennità fissa di franchi albanesi 160 (lire italiane 1000).

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennità fissa di franchi albanesi 320 (lire italiane 2000).

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità possono essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Art. 135.

Al militare raffermato con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per le rafferme compiute.

La stessa quota di indennità spetta agli eredi del raffermato con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

Allo specializzato raffermato che, per sopraggiunta inabilità fisica cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi.

Art. 136.

Il militare ammesso alla rafferma annuale con premio riceve un premio uguale a quello da lui percepito durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

Art. 137.

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i retrocessi dal grado;

b) i trasferiti alle compagnie di correzione;

c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;

d) i condannati per reati previsti dal codice penale militare;

e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una commissione di disciplina.

Art. 138.

Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una commissione di disciplina:

a) coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;

b) coloro che tengano cattiva condotta;

c) coloro che commettano grave mancanza.

Art. 139.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con rafferma.

Art. 140.

L'espiazione di pene che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 137 e 138 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.

Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea finchè non sia stata espiata la pena sospende il diritto al pagamento delle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

Art. 141.

Il Ministro per la guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma.

Per effetto della rescissione il raffermato perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

Art. 142.

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualità di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal Testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Essi conservano il diritto alle indennità inerenti alle rafferme con premio già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennità inerenti alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

SEZIONE V. — *Riammissioni o riassunzioni in servizio.*

Art. 143.

I militari graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, o istituti militari di correzione e di rieducazione, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti o maniscalchi, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio purchè non abbiano oltrepassato il 35° anno di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.

I suddetti militari possono, dopo un anno dalla riammissione, purchè riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri Reali nel decreto Luogotenenziale del 6 aprile 1919, n. 495, e per le altre armi nella sezione IV del presente capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Art. 144.

Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non avere oltrepassato il 35° anno di età e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato.

Art. 145.

Possono altresì essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali a senso del precedente art. 126 è consentito il riassoldamento, purchè si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati.

Art. 146.

Gli inscritti alla leva di terra assegnati al corpo reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

Art. 147.

Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti può essere consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

Art. 148.

La riammissione e la riassunzione in servizio dei sottufficiali in congedo sono disciplinate dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

CAPO XII.

OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO.

SEZIONE I. — *Congedi - Richiami alle armi. Chiamate di controllo.*

Art. 149.

Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

Art. 150.

Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la camera di punizione, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato a sensi dell'articolo 91, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione.

Art. 151.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragioni di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Art. 152.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono inscritti.

La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'Amministrazione municipale o comunale non più tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 153.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorità militare.

Art. 154.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio o per distretto militare.

Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere, nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali e militari di truppa.

Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministero per la guerra, previo assenso della Finanza, senza che occorra decreto Reale.

Art. 155.

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza - ramo terra - in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

Art. 156.

E' in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale richiamo alle armi i militari delle dieci classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Art. 157.

Il Ministero per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali in conformità dei relativi regolamenti.

Art. 158.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorità militare pel controllo della forza in congedo.

Tali chiamate hanno luogo generalmente in giorno festivo.

Art. 159.

I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del municipio o comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel municipio o comune stesso, secondo le

indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

CAPO XIII.

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI.

Art. 160.

Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 73 nè rimanere in tale posizione:

1) gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 169 per i renitenti;

2) gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3) i militari che, a termine del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Art. 161.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto colpevole di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non può essere ammesso all'eventuale congedo anticipato ma deve compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro egli può essere ammesso all'eventuale congedo anticipato per titoli sorti dopo il suo arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.

Art. 162.

Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000.

Art. 163.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 164.

Gli inscritti di leva che ai fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di corpo, di una arma o di una specialità, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli 157, 158 e 159 del codice penale militare di pace, sono puniti in conformità delle disposizioni dei detti articoli.

I pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli inscritti di leva a commettere alcuno dei reati suindicati sono puniti in conformità degli articoli 162 e 163 del detto codice. In tempo di guerra le suddette pene sono aumentate in conformità dell'art. 47 del codice penale militare di guerra.

Art. 165.

I reati di cui all'articolo precedente spettano alla competenza del giudice militare da chiunque siano commessi.

Art. 166.

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenti nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento ed alla nuova visita disposta agli effetti di cui al 2° e 4° comma dell'art. 53 e al 1° e 3° comma dell'art. 70 o che, trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, è considerato e punito come renitente.

La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili.

Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i capi degli uffici leva e reclutamento dei distretti provvedono perchè la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei municipi o comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.

Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i capi degli uffici leva e reclutamento dei distretti provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.

Art. 167.

I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva o della commissione mobile per essere, se idonei al servizio militare, arruolati.

E' in facoltà del consiglio e della commissione di annullare — nei casi e nei limiti previsti dal regolamento — la dichiarazione di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dal capo dell'ufficio leva e reclutamento del distretto all'autorità giudiziaria la quale procede in conformità dei seguenti articoli 168 e 170.

In tal caso il renitente, se sia arruolato e appartenga a classe o contingente già chiamato alle armi, deve essere subito incorporato, a meno che abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

I procedimenti per i reati di renitenza alla leva devono essere portati a giudizio con precedenza sugli altri.

I consigli di leva provvedono perchè siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

Per i renitenti residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 60.

Art. 168.

I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontaneamente dopo questo limite di tempo sono puniti con la stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla di-

chiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui al 4° comma dell'articolo 167, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.

Art. 169.

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, possono ottenere di esservi ammessi purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione medesima.

I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta ammissione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciato a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.

I renitenti, sia assolti che condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

Art. 170.

Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un inscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a franchi albanesi 320 (lire italiane 2000).

Art. 171.

I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e di renitenza non si estinguono per prescrizione.

Art. 172.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena e loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Art. 173.

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni ad eventuali congedi anticipati, riforma, dichiarazioni di idoneità limitata od esclusione dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo IX o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni con le pene previste dal codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.

Art. 174.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge albanese ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, è punito secondo la legge albanese ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, è giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Art. 175.

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati mancanti alla chiamata e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

Art. 176.

Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 154 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari, ai sensi del codice penale militare, se non si presentino dentro tale termine.

Art. 177.

I militari i quali siano in attesa di giudizio per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 178.

I militari di cui agli articoli 152 e 158 i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con l'ammenda da franchi albanesi 3,20 (lire italiane 20) a franchi albanesi 48 (lire italiane 300).

Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Art. 179.

In caso di insolvibilità del condannato, la pena della ammenda di cui al precedente articolo, si converte nella reclusione militare col ragguaglio di un giorno per franchi albanesi otto (lire italiane cinquanta).

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla reclusione militare sofferta, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di reclusione militare.

Art. 180.

La cognizione delle contravvenzioni previste dal precedente articolo 178 appartiene ai Tribunali militari.

Nei procedimenti per detta contravvenzione può, senza procedersi al dibattimento, pronunziarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'articolo 382 del codice penale militare.

Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre alla spesa del procedimento.

Art. 181.

In quanto non è preveduto dalle disposizioni di questo capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 182.

Fino a quando non sarà disposto diversamente con decreto Reale, rimane sospesa l'applicazione degli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 della presente legge e l'ammissione all'eventuale congedo anticipato viene concessa ai militari i quali siano riconosciuti « sostegni di famiglia » con le norme e modalità previste dall'abrogata legge di reclutamento albanese (28 marzo 1938), salvo per quanto si riferisce all'ammontare del reddito massimo mensile di cui può godere un iscritto o un suo familiare, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, e che il Ministro per la Guerra ha facoltà di modificare, in rapporto alle variazioni del valore reale del franco oro.

I militari ammessi a tale beneficio con le norme e modalità predette, sono di massima, congedati dopo tre mesi di servizio. Essi possono anche essere dispensati, per disposizione del Ministero della guerra, dal compiere la ferma.

Art. 183.

Fino a quando non venga emanato il decreto di cui all'articolo precedente, le funzioni della leva continuano ad essere affidate agli organi previsti dall'abrogata legge di reclutamento albanese (uffici di reclutamento e commissioni di controllo) anzichè a quelli previsti dal Capo I della presente legge.

Gli uffici reclutamento che non siano stati incorporati nei distretti militari passano alle loro dirette dipendenze.

Art. 184.

Fino a quando l'istruzione premilitare obbligatoria verrà estesa a tutto il territorio albanese e in ogni caso non oltre la data di emanazione del decreto di cui all'art. 182, i militari i quali abbiano compiuto con successo i corsi premilitari, sono congedati con anticipazione di tre mesi.

Art. 185.

I cittadini albanesi residenti all'estero ed appartenenti a classi precedenti al 1920, anche se rimpatrino prima del compimento del 32° anno di età, devono considerarsi definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere agli eventuali richiami della loro classe.

Art. 186.

Tutti gli albanesi di sangue e di lingua nati oltre i confini dello Stato i quali si trasferiscono nell'Albania libera ed indipendente allo scopo di stabilirvisi definitivamente in conformità della legge sulla sistemazione degli emigrati del 19 aprile 1932 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Albanese n. 34) hanno diritto in tempo di pace al rinvio della prestazione del servizio militare per cinque anni a cominciare dalla data di acquisto della cittadinanza albanese.

Trascorso tale periodo di tempo essi seguono le sorti della loro classe di nascita.

Art. 187.

Tutte le indennità, le competenze ed i premi di cui alla presente legge, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 %, analogamente a quanto è stabilito per il Regno d'Italia dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930 n. 1491 e 14 aprile 1934 n. 561.

Art. 188.

Per l'esecuzione della presente legge saranno applicati, per quanto possibile, il regolamento sul reclutamento e le norme in vigore per l'esercito italiano, integrate da particolari disposizioni che saranno emanate dal Ministero della guerra d'intesa con quello delle finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 2,50 (6104252) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.